

**VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DI SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO (D.L. 112/2008)**

Il giorno 12 dicembre 2022 ad ore 10.30 presso gli uffici amministrativi di A.S.I.S. in via 4 Novembre 23/4 a Gardolo di Trento, fra:

l'Azienda A.S.I.S. rappresentata dal direttore dott. Claudio Ali;


e

- la FPS CISL, rappresentata da Giuseppe Pallanch
- la UIL TEC, rappresentata dal signor Osvaldo Angiolini
- la FP CGIL, rappresentata dal signor Italo Giongo

Si è discusso in merito alla disciplina di successione di contratti a termine (art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015 dd. 15.06.2015; art. 1, c. 1 lett. A), DL 87/2018 conv. In L. 96/2018; circ. Min. Lav. 31.10.2018 n. 17) e si è deciso quanto segue:

Premesso che:

- a) L'art. 19 del D. Lgs. N. 81/2015 dd. 15.06.2015 e ss.mm. stabilisce che, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 24 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato;
- b) Il medesimo articolo afferma che con contratto collettivo stipulato anche a livello aziendale è possibile derogare al tetto massimo di 24 mesi totali di lavoro presso lo stesso datore di lavoro;
- c) A.S.I.S. stipula contratti a tempo determinato, essenzialmente, per lo svolgimento della mansione di "addetto al servizio cassa" per **attività stagionale** e non continuative di alcuni servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo quali Centro fondo Viote, Palaghiaccio) e potenziamento degli esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo la II^a cassa al CS "G: Manazzon") e per coprire esigenze di servizio per concomitanti assenze (malattie e concessione ferie estive);
- d) A.S.I.S. non ritiene di perdere la professionalità raggiunta dal personale assunto con contratto a tempo determinato, e per il quale non si prevede la possibilità della stabilizzazione del posto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) A.S.I.S. chiede alle OO.SS. di addivenire, con un accordo azionale, ad una deroga aziendale di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 81/2015 dd. 15.06.2015 e ss.mm.;
- f) Il presente accordo riguarda i lavoratori addetti alle "mansioni" espresse al punto c) sopraccitato che in futuro matureranno il requisito dei 24 mesi lavorativi;



- g) A.S.I.S. e le OO.SS. ritengono opportuno garantire, ai lavoratori in regime di deroga, il diritto di precedenza nella stipulazione di futuri contratti a tempo indeterminato e a termine nella mansione sopraccitata al punto c);

tutto ciò premesso

per il personale come individuato in premessa, si stipula il seguente

ACCORDO

- 1) Derogare al periodo massimo di 24 mesi dei contratti a termine previsto dall' art. 19 del D. Lgs. N. 81/2015 dd. 15.06.2015 e ss.mm. fino alla data del 31/12/2026 per lo svolgimento di tali mansioni previste al punto c). Le parti 30 giorni prima della scadenza (30/11/2026) si incontreranno per verificare la possibilità di rinnovare tale accordo;
- 2) Il personale con contratto a tempo determinato che abbia prestato servizio per le mansioni previste al punto c), ha titolo di preferenza nella stipulazione di eventuali e futuri contratti a tempo indeterminato per le stesse mansioni;
- 3) Qualora la contrattazione collettiva nazionale e/o territoriale intervenga a disciplinare la materia del presente accordo, le parti si incontreranno per ridiscutere la questione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per A.S.I.S.

Claudio Ali

Per FPS CISL

Beppe Pallanch

Per ~~FPS~~ UIL TEC

Oswaldo Angiolini

Per CGIL

Italo Giongo